

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI ACQUISTI
IN ECONOMIA DEL FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI (FASC)**

1. Finalità e ambito di applicazione.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento in economia è istituito presso il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri l'Elenco degli Operatori Economici, previsto dall'art. 125, dodicesimo comma, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, disciplinano le modalità di formazione e di gestione dell'Elenco.

Si considerano "Operatori Economici" le imprese che offrono sul mercato, rispettivamente, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori, richiedenti l'iscrizione nell'Elenco Operatori Economici.

Nell'ambito delle singole procedure di affidamento il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri potrà individuare altri soggetti da invitare, estranei all'Elenco, in tutti i casi in cui quest'ultimo si riveli inadeguato allo scopo, per il numero insufficiente dei soggetti iscritti o per le speciali caratteristiche della prestazione, ovvero nei casi in cui gli iscritti siano stati ripetutamente consultati. L'individuazione di soggetti estranei all'Elenco avverrà secondo le disposizioni del Regolamento degli Acquisti in Economia del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.

2. Struttura dell'Elenco.

L'Elenco Operatori Economici fa riferimento alle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori, indicate all'art. 1 del "*Regolamento degli acquisti in economia*" del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.

Rispetto alle suddette categorie merceologiche è facoltà dell'Operatore Economico iscriversi in una o più categorie (beni/servizi/servizi).

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Elenco degli Operatori Economici, di cui verrà data adeguata informazione sul sito internet: www.fasc.it.

3. Durata dell'iscrizione.

L'iscrizione all'Elenco dei Fornitori e Prestatori di Servizi del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri scade decorsi tre anni dalla data della sua pubblicazione.

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri verificherà annualmente il possesso dei requisiti che hanno legittimato l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso in cui, in seguito alla verifica, venisse accertata la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti, necessari per l'iscrizione, il Fondo adotterà i provvedimenti previsti dal successivo art. 8.

4. Soggetti ammessi all'iscrizione nell'Elenco.

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti indicati dall'art. 34, primo comma, lettere a), b), c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, compatibilmente con le tipologie di prestazioni indicate all'art. 1 del "*Regolamento degli acquisti in economia*" del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro in conformità all'art. 36 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

5. Requisiti per l'iscrizione.

Per l'iscrizione nell'Elenco, l'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli articoli 38 e 39 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che saranno specificati nell'avviso informativo previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori e Prestatori di servizi del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri gli operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale disciplinati dagli artt. 39, 41 e 42 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

6. Procedimento di iscrizione.

Ai fini del conseguimento dell'iscrizione, l'Operatore Economico interessato dovrà presentare apposita domanda corredata dalla documentazione e secondo le modalità richieste dall'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione l'Operatore Economico dovrà indicare le categorie merceologiche d'interesse.

I soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti

l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i richiedenti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente rispetto alle altre.

La domanda di iscrizione è sottoposta all'esame di ammissibilità della Commissione consiliare nominata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento degli acquisti in economia*".

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri provvederà a richiedere l'integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'Operatore Economico deve procedere all'integrazione.

L'esame di ammissibilità si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione risultante dalla segnatura di protocollo in entrata. Qualora sia necessario acquisire informazioni complementari, tale termine rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni mancanti.

L'iscrizione dei singoli Operatori Economici nell'Elenco avverrà entro e non oltre il termine di cui al precedente comma e decorrerà dalla data della comunicazione di accettazione della domanda.

L'Operatore Economico iscritto all'Elenco potrà essere invitato alle procedure di gara in economia avviate successivamente all'invio della comunicazione prevista dal paragrafo precedente.

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri comunicherà agli interessati l'eventuale mancata iscrizione all'Elenco con la relativa motivazione nel termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento sopra descritto.

7. Cause di sospensione dall'Elenco.

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri potrà disporre la sospensione di un Operatore Economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario (quali denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie);
- b) in caso di mancato aggiornamento dei dati identificativi della società (Scheda Anagrafica);
- c) in caso di irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- d) in caso di irregolarità della documentazione richiesta dal Fondo ai fini del perfezionamento delle diverse fasi del processo di approvvigionamento;
- e) in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) emerso in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;

- f) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per massimo due volte da parte del Fondo;
- g) nel caso in cui, nell'esecuzione di una fornitura o di un servizio o di un lavoro affidato, non venga raggiunto reiteratamente nel tempo il livello qualitativo richiesto dalla lettera di invito alla procedura di cottimo fiduciario;
- h) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri e fino alla definizione del giudizio o del procedimento arbitrale;
- i) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni, in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- j) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

Il provvedimento di sospensione è assunto dal Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri e comunicato per iscritto all'Operatore interessato.

La sospensione può essere revocata qualora il Fondo accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

8. Cause di cancellazione dall'Elenco.

Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'Avviso Informativo previsto dal successivo art. 9;
- b) perdita accertata dei requisiti, richiesti dall'art. 5 ai fini dell'Iscrizione nell'Elenco Operatori Economici;
- c) mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- d) tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi acquistati;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata dal Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri;
- g) mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dal Fondo.

La cancellazione è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'Operatore Economico.

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri informa l'Operatore Economico dell'avvio della procedura di cancellazione, mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, il Fondo si pronuncerà definitivamente mediante formale comunicazione motivata (lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata).

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco e comprovata l'effettivo riacquisto dei requisiti, ogni Operatore può riproporre domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

9. Pubblicità.

L'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici è resa nota mediante la pubblicazione di un apposito avviso informativo, contenente le informazioni necessarie per l'iscrizione nell'Elenco medesimo, che sarà pubblicato sul sito internet del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (www.fasc.it) nonché, per estratto, su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

Gli aggiornamenti dell'Elenco degli Operatori Economici saranno periodicamente pubblicati sul sito internet del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.

10. Decorrenza e validità dell'Elenco.

L'Elenco Operatori Economici ha validità con decorrenza dalla data di pubblicazione di un Avviso informativo previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

L'Elenco è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori Economici interessati la presentazione in qualsiasi momento delle domande di iscrizione, purché redatte secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste all'Avviso informativo previsto dall'art. 9.

Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso Informativo di cui all'art. 9 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco, sopravvenissero nuove disposizioni di legge. Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.fasc.it.

11. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 193 e s.m.i., i dati personali acquisiti dal Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici, nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'Operatore aggiudicatario di cottimi fiduciari e/o procedure negoziate.

I dati saranno raccolti e trattati dal Fondo sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno essere consultati, modificati e/o integrati nelle forme di legge.

12. Contestazioni.

Gli Operatori iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità del medesimo, il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri non dia corso ad acquisizioni per le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

13. Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate e comunque saranno automaticamente disapplicabili nel caso in cui il loro contenuto sia divenuto incompatibile con disposizioni legislative o regolamentari inderogabili eventualmente sopravvenute.

14. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla relativa approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'atto di approvazione sarà pubblicato sul sito internet www.fasc.it.